

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART.1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Le finalità del servizio sono:

- 1) assicurare alla persona una serie di prestazioni che gli consentano di condurre, restando nel proprio domicilio, un'esistenza sicura e autonoma, anche se parzialmente protetta.
- 2) Favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, prevenendo per quanto possibile, quelle situazioni che causano l'istituzionalizzazione e la spedalizzazione.
- 3) Prevenire ed eliminare l'isolamento sociale attraverso un sostegno anche psicologico e a un suo inserimento nella vita del paese o del quartiere in cui vive.
- 4) Tendere ad una valorizzazione delle risorse individuali ed al coinvolgimento della famiglia e della comunità, ponendosi come obiettivo il sostegno e non l'intervento sostitutivo della persona o del familiare.

ART.2 - UTENTI DEL SERVIZIO

Il servizio è diretto alle persone in stato di bisogno che vivono sole oppure in famiglia quando quest'ultima non sia in grado (anche temporaneamente) di garantire da sola l'aiuto necessario.

Lo stato di bisogno cui il servizio deve poter far fronte deriva da molteplici cause: dalla mancata autosufficienza fisica o psichica della persona alle condizioni generali di vita compresa quella economica.

L'utenza del servizio è pertanto complessivamente caratterizzata da:

- persone invalide
- persone cui una grave malattia ha compromesso il normale processo di invecchiamento
- persone in età molto avanzata
- persone con leggera confusione mentale
- persone con deficit negli organi di senso
- persone in povertà e in abbandono

ART. 3 - PRESTAZIONI FORNITE DAL SERVIZIO

Per il conseguimento delle finalità sopra esposte l'attività del servizio si articola nel modo seguente:

- 1) Aiuto per il riordino della casa (pulizia generale dell'abitazione, cambio della biancheria, preparazione del pranzo o aiuto nella preparazione di esso, acquisto di provviste)
- 2) Aiuto teso a favorire l'autosufficienza nelle attività quotidiane (pulizia personale, aiuto per il bagno, per la vestizione, aiuto nel movimento degli arti invalidi, aiuto per la corretta deambulazione, aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi o mangiare da soli)

Collaborazione per la socializzazione della persona e per il suo inserimento nell'ambiente sociale (accompagnamento in visite, passeggiate, assistenza nei rapporti coi familiari ecc.)

ART.4 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio e' gestito dall'Assessorato ai Servizi Sociali, con la collaborazione degli operatori del servizio di assistenza domiciliare.

Il servizio rientra nell'ambito del Servizio Assistenza Anziani dell'Azienda U.S.L. di Cesena e segue le modalita' organizzative e procedurali di tale servizio, come anche definito dall'accordo di programma su "Tutela e valorizzazione delle persona anziane, interventi a favore di anziani non autosufficienti".

ART.5 - CRITERI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

I criteri di scelta degli assistiti devono tenere presente la situazione globale di bisogno della persona (art.2); in specifico si ritiene importante considerare per l'ammissione al servizio i seguenti elementi:

- 1) Eta': si dara' la precedenza alle persone in eta' piu' avanzata
- 2) Autosufficienza fisico psichica: e' indispensabile intervenire verso quelle persone le cui precarie condizioni fisico-psichiche-ambientali possono avviare un processo di cronicizzazione con conseguente spedalizzazione o istituzionalizzazione
- 3) Grado di solitudine: sara' data la precedenza alle persone che vivono sole

ART.6 - AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'ammissione al servizio e' disposta dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali sulla base della proposta del Servizio Assistenza Anziani, sia da parte dell'Assistente Sociale, sia da parte dell'U.V.G..

Contestualmente all'ammissione il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali determina l'eventuale quota di partecipazione alla spesa di cui al successivo art. 8, sulla base dei criteri definiti nello stesso articolo.

Nel caso di presenza di un numero di richieste che comporta un orario di servizio complessivo superiore alla disponibilita', l'ammissione al servizio e' disposta con le modalita' di cui al precedente comma 1 previo esame da parte della Commissione Assistenza che formulera' proposta di graduatoria.

ART.7 - URGENZE

Nel caso di situazioni di urgenza l'ammissione al servizio è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali senza la proposta del Servizio Assistenza Anziani. L'ammissione diventera' definitiva dopo l'acquisizione di proposta in tal senso del Servizio Assistenza Anziani; in caso diverso il servizio sara' interrotto.

ART.8 - CONTRIBUZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL REDDITO

Le persone che fruiscono del servizio partecipano con i propri redditi alla spesa relativa, fino alla totale copertura, fatta salva comunque una quota di reddito netto effettivamente disponibile, di L. 900.000 mensili, per la persona che vive da sola, e L. 1.300.000 per le persone che vivono in coppia, calcolata al netto delle spese di affitto.

Sono presi in considerazione tutti i redditi di qualsiasi natura, anche se non soggetti a tassazione, e compresi eventuali assegni assistenziali (di accompagnamento, INAIL, ecc...).

Sono inoltre presi in considerazione le proprieta' immobiliari, ad esclusione della casa di abitazione, ed i depositi bancari o altra forma di risparmio e/o di investimento. Essi concorrono a determinare le condizioni economiche per il reddito prodotto o potenzialmente producibile.

Dall'insieme delle disponibilità sono dedotte le eventuali spese sanitarie opportunamente documentate, non rimborsabili dall'Unità Sanitaria Locale, sostenute per grave malattia di un familiare ovvero di altri impegni finanziari di natura socio-sanitaria, opportunamente documentati; è dedotto l'affitto documentato o calcolato in via preventiva con i criteri dell'equo canone (l. 392/78) per l'abitazione occupata purchè nel nucleo non figurino soggetti proprietari di beni immobili ad uso abitativo.

Ove la quota del richiedente non copra l'intera spesa vengono chiamati a concorrere i figli, con esclusione di quelli che sono nella stesso nucleo familiare del richiedente .

Vengono stabilite le quote residue, fino alla copertura dell'intera spesa, secondo le seguenti modalità:

- si prendono in considerazione i redditi, come definiti al comma 2 del presente articolo, dei figli, unitamente a quelli dei loro familiari;
- i redditi derivanti da lavoro dipendente vengono calcolati all'80% di quello effettivamente disponibile;
- dal reddito calcolato come sopra si detrae una quota così definita:

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	QUOTA IN DETRAZIONE DAL REDDITO DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI
N. PERSONE	
1	1.100.000
2	1.450.000
3	1.700.000
4	1.850.000
5	2.000.000
6	2.150.000
7	2.300.000

- sulla parte di reddito rimanente si applica una quota contributiva nella misura del 25%.

I limiti di reddito di cui al presente articolo, riferito agli utenti e ai figli, vengono aggiornati annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.

ART.9 - PUBBLICIZZAZIONE

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sarà portato a conoscenza della popolazione con manifesti e avvisi pubblici e tramite le organizzazioni sociali, sindacali e di categoria; sarà inoltre sempre disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Gambettola.